

**L'attestazione
degli obblighi di
trasparenza**

**al 30 giugno
2023**

NORMATIVA

DECRETO LEGISLATIVO 150/2009

Art. 14

4. **L'Organismo indipendente di valutazione della performance o Nuclei di valutazione:**

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso , anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;
- c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
- f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;
- g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;**
- h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
(titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97
del 2016)
(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013)

CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI *(Capo introdotto dall'[art. 6, comma 3, d.lgs. n. 97 del 2016](#))*

Art. 6. Qualità delle informazioni

1. Le pubbliche amministrazioni **garantiscono la qualità delle informazioni** riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone **l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità**, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e **la riutilizzabilità** secondo quanto previsto dall'articolo 7.
2. **L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.**

CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI (*Capo introdotto dall'[art. 6, comma 3, d.lgs. n. 97 del 2016](#)*)

Art. 7. Dati aperti e riutilizzo

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'[articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e **sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#)**, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Art. 1

D. lgs 7 marzo 2005, n. 82
Codice dell'amministrazione
digitale

l-bis) **formato aperto**: un formato di dati reso pubblico, documentato esaurientemente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

l-ter) **dati di tipo aperto**: i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono **disponibili** secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

2) sono **accessibili** attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono **resi disponibili gratuitamente** attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;

CRITERI DI COMPILAZIONE DELLA GRIGLIA DI RILEVAZIONE

PUBBLICAZIONE

Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 2:

- **0** - il dato non risulta pubblicato;
- **1** - il dato risulta pubblicato in una sezione diversa da quella denominata "Amministrazione trasparente";
- **2** - il dato risulta pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente".

Indicare nel campo "Note" l'eventuale area o sezione, diversa da quella denominata "Amministrazione trasparente", in cui il dato risulta pubblicato.

COMPLETEZZA DEL CONTENUTO

Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

- **0** - il dato non risulta pubblicato;
- **1** - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra l'1 e il 33%;
- **2** - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 34 e il 66%;
- **3** - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 67 e il 100%.

PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA A RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO
Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale?	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? 

PUBBLICAZIONE	C COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO
Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale?	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI

Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

- non è possibile individuare se il dato pubblicato si riferisce ad uno o più uffici;
- il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra l'1 e il 33%;
- il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra il 34 e il 66%;
- il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra il 67 e il 100%.

AGGIORNAMENTO

La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?

L'aggiornamento deve essere valutato con riferimento alla specifica cadenza di aggiornamento prevista dalle norme odal PTC- Sezione trasparenza per ogni singolo obbligo.

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

- **0** - non risultano aggiornati né la pagina web né i dati in essa contenuti o non è possibile individuare la data di aggiornamento né della pagina web né dei dati in essa contenuti;
- **1** - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra l'1 e il 33%;
- **2** - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra il 33 e il 66%;
- **3** - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra il 67 e il 100%.

APERTURA FORMATO

Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

- **0** - il formato di pubblicazione non è aperto e non è elaborabile (es. formato immagine jpeg, tif, pdf scannerizzato);
- **1** - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es.xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra l'1 e il 33%;
- **2** - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra il 34 e il 66%;
- **3** - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es.xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra il 67 e il 100%.

PUBBLICAZIONE	C COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO
Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale?	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?

AGGIORNAMENTO

- L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 prevede al comma 1 «**I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione**»
- L'aggiornamento, in assenza di indicazioni precise, deve essere sempre tempestivo
- L'aggiornamento non significa la modifica dei dati pubblicati in precedenza ma la verifica dell'attualità di tali dati

Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 203 del 17 maggio 2023

“Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 e attività di vigilanza dell’Autorità”

L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza

La presente delibera è volta a fornire indicazioni alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, agli enti privati di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013, e ai rispettivi OIV o organismi con funzioni analoghe, **in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.**

L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza

Allo scopo di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 17 maggio 2023, ha individuato con la delibera 203 specifiche categorie di dati che i Nuclei/OIV, sono tenuti ad **attestare la pubblicazione al 30 giugno 2023**. L'attestazione, completa della scheda delle verifiche di rilevazione, va **publicata** nella sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente" entro il **31 luglio 2023**.

L'attestazione dovrà tener conto, pertanto, dello stato di pubblicazione dei dati richiesti al 30 giugno 2023 .

L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza

L'attestazione, **completa della scheda delle verifiche di rilevazione al 30 giugno 2023**, dovrà essere **pubblicata dal RPCT** nella sezione **“Amministrazione Trasparente”**, **il 31 luglio 2023**.

Il documento dovrà anche contenere un'attestazione riguardo all'assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione **“Amministrazione trasparente”** e/o **“Società trasparente”**, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente, trattandosi di adempimento (artt. 7 e 9 del d.lgs. 33/2013) strettamente connesso alla realizzazione della piena trasparenza amministrativa e alla effettiva disponibilità e riutilizzabilità dei dati pubblicati.

L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza

Modalità di svolgimento delle verifiche di rilevazione al 30 giugno 2023 e pubblicazione delle attestazioni e delle schede di rilevazione entro il 31 luglio 2023

Per l'anno 2023, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza con rilevazione al 30 giugno 2023, **i Nuclei/OIV utilizzano apposita applicazione web che sarà resa disponibile sul sito dell'Autorità.**

L'accesso alla suddetta applicazione sarà possibile, previa registrazione dell'utente al **Sistema di registrazione e profilazione utenti dell'Autorità**, con richiesta di attivazione del profilo OIV, anche nei casi in cui l'ente ne risulti provvisoriamente sprovvisto, con identificazione, in tale evenienza, del soggetto al quale sono attribuite funzioni di attestazione. Con la stessa utenza sarà possibile richiedere ed attivare più profili OIV, uno per ogni ente (Amministrazioni, Enti e Società) per cui viene svolta la funzione di attestazione sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

L'utilizzo dell'applicativo permetterà di documentare – mediante specifica scheda - la verifica, effettuata nella sezione «*Amministrazione trasparente*» o «*Società trasparente*» dei siti *web* delle amministrazioni/enti/società, non solo sulla pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, ma anche sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento, formato, secondo le indicazioni che saranno fornite.

L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza

L'applicazione consentirà all'utente OIV:

- ✓ di documentare le verifiche in apposita scheda di rilevazione al 30 giugno 2023;
- ✓ di convalidare le verifiche entro il 31 luglio 2023 per la successiva **trasmissione all'Autorità (novità);**
- ✓ di estrarre tutti i documenti utili – attestazione e scheda verifiche - ai fini del loro invio agli enti e della loro pubblicazione nella sezione «**Amministrazione trasparente**» o «**Società trasparente**» dei siti web delle **amministrazioni/enti/società.**

L'Autorità renderà disponibili, nella pagina web in cui è pubblicata la presente delibera, le istruzioni per l'utilizzo dell'applicativo ed ogni documento utile all'attività di svolgimento e attestazione delle verifiche effettuate.

L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza

L'attestazione degli OIV, o degli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, completa della scheda delle verifiche di rilevazione al 30 giugno 2023, è **pubblicata** nella sezione «**Amministrazione trasparente**» o “**Società trasparente**” sotto-sezione di primo livello «**Controlli e rilievi sull'amministrazione**», sotto-sezione di secondo livello «**Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe**», «**Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione**» entro il **31 luglio 2023**.

Le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato pubblicano l'attestazione sul proprio sito web dandone specifica evidenza nella home page.

Attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell'attestazione OIV, **avrà cura di assumere le iniziative** – misure di trasparenza – **utili a superare le criticità segnalate dai Nuclei/OIV entro il 30 novembre 2023** ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili.

Gli **OIV/Nuclei** che hanno evidenziato al **30 giugno 2023** nella scheda di rilevazione – fornita nell'applicativo web - carenze di pubblicazione nella colonna “**completezza di contenuto**”, avranno cura di monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti, società, verificando il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione.

I suddetti organismi annotano, nell'applicativo web fornito dall' Autorità, gli esiti di detto monitoraggio nella specifica scheda, aggiornando - entro il **30 novembre 2023**, i valori attribuiti nella colonna «**completezza di contenuto**».

Attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione

La **scheda di monitoraggio** – estraibile dall'applicativo web – dovrà essere **pubblicata entro il 10 dicembre 2023** nella sezione «**Amministrazione trasparente**» o «**Società trasparente**» sotto-sezione di primo livello «**Controlli e rilievi sull'amministrazione**», sotto-sezione di secondo livello «**Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe**», «**Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione**».

Entro la medesima data, con la convalida della scheda di monitoraggio, questa sarà automaticamente acquisita dall'Autorità.

Sulla base degli esiti di monitoraggio, così acquisiti, le misure assunte dai RPCT potranno essere oggetto di valutazione da parte di ANAC nell'ambito dell'attività di controllo sull'operato dei RPCT di cui all'art. 45, co. 2, del dlgs 33/2013 per le conseguenti determinazioni.

Vigilanza sulle pubblicazioni

Modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza

L'Autorità vigila sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente effettuando verifiche, d'ufficio o su segnalazione, sui siti *web* istituzionali delle amministrazioni tenuti all'applicazione delle disposizioni previste dal d.lgs. 33/2013.

Vigilanza d'ufficio

L' Autorità verifica nei siti *web* istituzionali un campione di soggetti tenuti all'applicazione della presente delibera l'avvenuta pubblicazione, entro la data del **31 luglio 2023**, del **Documento di attestazione**, della **Scheda delle verifiche** sulla rilevazione degli OIV/Nuclei e ne esamina i contenuti confrontandoli con i dati effettivamente pubblicati dagli stessi soggetti ai sensi del d.lgs. 33/2013 e con le indicazioni nel tempo fornite con propri atti e delibere.

Vigilanza sulle pubblicazioni

Vigilanza d'ufficio

L'ANAC terrà conto dei valori esposti nelle **Schede di rilevazione e monitoraggio**, acquisite tramite l'applicativo web, nello svolgimento di analisi che potranno essere effettuate nell'ambito delle sue attività istituzionali.

L'autorità si riserva, inoltre, di segnalare, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 33/2103, agli organi di indirizzo delle amministrazioni/enti/società interessate i casi di mancata o ritardata attestazione degli obblighi di trasparenza da parte degli OIV o degli altri organismi con funzioni analoghe e altresì le ipotesi in cui la verifica condotta dall'ANAC rilevi una discordanza tra quanto contenuto nelle attestazioni e quanto effettivamente pubblicato nella sezione «*Amministrazione trasparente*».

Vigilanza sulle pubblicazioni

Controllo documentale da parte della Guardia di Finanza

All'attività di vigilanza, d'ufficio o su segnalazione, può seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza diretto a riscontrare l'esattezza e l'accuratezza dei dati attestati dagli OIV, o dagli altri organismi con funzioni analoghe.

Il controllo della Guardia di Finanza è effettuato mediante **estrazione di un campione casuale semplice** che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni soggetto, di entrare a far parte del campione.

Art. 46

Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico

1.L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della **retribuzione di risultato** e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

2.Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da **causa a lui non imputabile**.

L'inadempimento, il rifiuto e il differimento costituiscono elemento per valutazione dirigenziale e responsabilità per danno all'immagine con conseguenze sulla retribuzione di risultato e sul trattamento accessorio

Art. 47

Sanzioni per casi specifici

1. La mancata o incompleta **comunicazione** delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, **concernenti la situazione patrimoniale complessiva** del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, **nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica**, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata **comunicazione** e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che **non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter**, relativa agli **emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica**, nonché nei confronti del responsabile della **mancata pubblicazione** dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.

tommaso buono

**estensione della
sanzione ai dirigenti**

**Al responsabile della
mancata pubblicazione**

dati sui pagamenti

Art. 47

Sanzioni per casi specifici

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.

Sanzioni

E' definito, in modo inequivocabile, il soggetto che può irrogare le sanzioni

Gli obblighi di pubblicazione da verificare per i Comuni e Le Unioni dei Comuni

- 1) Disposizioni generali (art. 10 e 12)**
- 2) Personale (incarichi conferiti o autorizzati – art.18)**
- 3) Bandi di concorso (art.19)**
- 4) Provvedimenti (art. 23)**
- 5) Bandi di gara e contratti (art. 37)**
- 6) Bilanci (art.29)**
- 7) Opere pubbliche (art. 38)**
- 8) Altri contenuti – Registro degli accessi (Linee guida Anac determinazione 1309/2016)**
- 9) Altri contenuti – Prevenzione della corruzione (art. 10 d.lgs. 33/2013, art. 18, co. 5, d.lgs. 39/2013, l. 190/2012).**

Disposizioni generali

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Riferimento normativo	Denominazione dell'obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	ANNUALE

Attestazione Disposizioni Generali – All. 2 PNA 2022

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Disposizioni generali	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. N. 33/2013)
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. N. 33/2013)
			Documenti di programmazione strategico- gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza PIAO_PEG_DUP	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. N. 33/2013)
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione NO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. N. 33/2013)
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013 ?????????	Tempestivo

Scadenziario obblighi amministrativi

Secondo le indicazioni dell'[art. 12, c. 1 bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), il responsabile della trasparenza delle pubbliche amministrazioni pubblica sul proprio sito istituzionale uno scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti.

Che cosa si intende per obblighi amministrativi?

Sono quegli obblighi che impongono la raccolta, **la presentazione o la trasmissione alla pubblica amministrazione, da parte di cittadini e imprese**, di informazioni, atti e documenti (ad esempio domande, certificati, dichiarazioni, rapporti, etc.) oppure la tenuta di dati, documenti e registri.

Per quanto riguarda le modalità di pubblicazione dello scadenziario, il [DPCM 8 novembre 2013](#), dispone che, entro il 19 gennaio, su ogni sito internet istituzionale delle Pa, nella sezione "**Amministrazione Trasparente**", debba essere creata un'area denominata "**Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi**", dentro la sezione "**Oneri informativi per cittadini e imprese**".

Ad oggi nulla.

L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza

Art. 12. Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1., le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «**Normattiva**» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.
(comma così modificato dall'[art. 11 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n.165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs.n.33/2013)

L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza

Art. 18. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

TABELLA INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI

Nominativo	Oggetto incarico	Durata incarico	Compenso incarico	Data autorizzazione	Avvenuta comunicazione Funzione Pubblica
					SI/NO

Art. 53.

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, **le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica**, in via telematica **tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo.** Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle **proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica**, gli **elenchi** dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico **nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.**

(*) aggiunto dall'art. 1, comma 42 della legge 190/2012

L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione e del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

NO alla pubblicazione degli idonei ma solo dei vincitori

L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza

Art. 19. Bandi di concorso

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. *(comma così modificato dall'[art. 18 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))*

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1. *(comma così modificato dall'[art. 18 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))*

2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza

Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni **pubblicano e aggiornano** ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», **gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti**, con particolare riferimento **ai provvedimenti finali dei procedimenti** di:

a) ~~(lettera soppressa dall'[art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016](#), scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture [n. 97 del 2016](#))~~

b), di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;

c) ~~(lettera soppressa dall'[art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))~~

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli [articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

2. ~~(comma abrogato dall'[art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))~~

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie e di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Sotto-sezione
Bandi di gara e contratti

Utilizzare la griglia del 2022 per le
pubblicazioni già effettuate

Sotto-sezione Bandi di gara e contratti

Vecchia griglia

Riferimento	Denominazione dell'obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure	Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo
	(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annua le (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)

Sotto-sezione Bandi di gara e contratti

Vecchia griglia

Riferimento	Denominazione dell'obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure	Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo
	(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annua le (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)

Sotto-sezione Bandi di gara e contratti - La nuova griglia che decorre dal 2023

Bandi di gara e contratti	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo
	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)
Bandi di gara e contratti	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Tempestivo

Sotto-sezione Bandi di gara e contratti

Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016. I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione			
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	<p>Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1)</p> <p>Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 <i>"Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"</i></p>	Tempestivo
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	<p>SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016</p> <p>SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016</p>	Tempestivo
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo

L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza

Art. 29. Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano **i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione**, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma **sintetica, aggregata e semplificata**, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

(comma così sostituito dall'[art. 8, comma 1, legge n. 89 del 2014](#), poi così modificato dall'[art. 25 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'[articolo 7](#), secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata. *(comma così introdotto dall'[art. 8, comma 1, legge n. 89 del 2014](#))*

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.

L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza

Art. 38. Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'[articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144](#), incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. *(comma così modificato dall'art. 33 del d.lgs. n. 97 del 2016)*

2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'[articolo 37 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 21 giugno 2023, n. 36](#), le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.

Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione. *(comma così sostituito dall'art. 33 del d.lgs. n. 97 del 2016, poi così modificato dall'art. 224, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2023)*

2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228. *(comma aggiunto dall'art. 33 del d.lgs. n. 97 del 2016)*

L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza

La prossima slide riguarda la verifica degli adempimenti connessi al **Registro degli accessi**, che è stato previsto dall'art.5 del d.lgs. 33/2013 e disciplinato con le deliberazioni ANAC **1309/2016** «Le linee guida sul Foia» e dalla delibera **1310/2016**.

L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza

9. Decorrenza della disciplina e aggiornamento delle Linee guida

Secondo quanto previsto nelle presenti Linee guida, a partire dal 23 dicembre 2016, data stabilita da legislatore, deve essere data immediata applicazione all'istituto dell'accesso generalizzato, con la valutazione caso per caso delle richieste presentate.

Da ciò discende l'opportunità che:

- a) le amministrazioni adottino nel più breve tempo possibile soluzioni organizzative come indicato al § 3.2. al fine di coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso;
- b) le amministrazioni adottino una disciplina interna sugli aspetti procedurali per esercitare l'accesso con i contenuti di cui al § 3.1.
- c) sia istituito presso ogni amministrazione un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di accesso).

Le presenti Linee guida costituiscono una prima individuazione delle esclusioni e dei limiti all'accesso generalizzato. Una volta emanate, l'Autorità, ha intenzione di predisporre un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni sulle richieste di accesso generalizzato; a tal fine l'Autorità **raccomanda** la realizzazione di una **raccolta organizzata** delle richieste di accesso, "cd. registro degli accessi", che le amministrazioni è auspicabile pubblicino sui propri siti.

Il registro contiene l'elenco delle richieste con l'oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente, "altri contenuti – accesso civico" del sito web istituzionale. Oltre ad essere funzionale per il monitoraggio che l'Autorità intende svolgere sull'accesso generalizzato, la pubblicazione del cd. registro degli accessi può essere utile per le p.a. che in questo modo rendono noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l'accesso in una logica di semplificazione delle attività. Entro un anno si provvederà ad un aggiornamento delle Linee guida, da adottarsi sempre d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali.

L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza

Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo
	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo
	Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale

L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza

CARTA INTESTATA COMUNE REGISTRO ACCESSO CIVICO

(art.5, comma 1, d.lgs. 33/2013)

Linee guida FOIA deliberazione ANAC 1309/2016 e Tabella allegata alla deliberazione 1310/2016

PRIMO SEMESTRE 2023

N.	Tipologia accesso *	Data di ricezione	Oggetto istanza	Presenza controinteressati si / no	Esito **	Data decisione	Sintesi motivazione ***	Riesame Data di presentazione	Esito riesame	Data e sintesi motivazione	Ricorso al giudice amministrativo Esito

* Specificare la Tipologia di accesso = **Atti, Civico e Generalizzato**

** **Indicare = Accoglimento, Rifiuto parziale, Rifiuto totale**

*** **Indicare le ragioni del rifiuto totale o parziale**

L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza

Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo
		? Manca indicazione normativa	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo

L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza

Provvedimenti adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti

Le Amministrazioni pubblicano gli eventuali provvedimenti adottati dall'ANAC nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa nei propri confronti e i conseguenti atti di adeguamento a tali provvedimenti.

Anche in questo caso si evidenzia l'opportunità, nel caso l'Autorità non abbia adottato alcun atto nei confronti dell'Amministrazione, di evidenziarlo attraverso una apposita dicitura all'interno della sezione.

(dizione – (dizione da inserire - *A tutt'oggi non risultano adottati e/o pervenuti Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti*)

La pubblicazione precedentemente illustrata deve essere aggiornata tempestivamente, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013.

Atti di accertamento delle violazioni

Ai sensi dell'art. 18, comma 5 del D.lgs. n. 39/2013, le Amministrazioni pubblicano nella presente sezione, gli atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013.

Anche in questo caso si evidenzia l'opportunità, nel caso in cui non siano stati adottati atti di accertamento delle violazioni di cui al D.lgs. n. 39/2013, di evidenziarlo attraverso una apposita dicitura all'interno della sezione. (dizione da inserire - *A tutt'oggi non risultano adottati e/o pervenuti atti di accertamento delle violazioni.*)

La pubblicazione precedentemente illustrata deve essere aggiornata tempestivamente, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013.

L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza

Lì, _____ 2023

**Al Sig. Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
SEDE**

Dovendo questo organismo procedere ad attestare il rispetto del contenuto, di cui alla delibera ANAC 203/2023, si invita la S.V. a voler attestare:

- ✓ Quali misure organizzative sono state individuate per assicurare il regolare funzionamento dei flussi informativi utili alla pubblicazione dei dati nella sezione **“Amministrazione trasparente”**;
- ✓ L'assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente (**All. 1**).

In attesa di riscontro, si porgono deferenti saluti.

Il Nucleo di valutazione

L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza

All.1

Comunicazione

Non si può impedire l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca dei contenuti della Sezione Amministrazione Trasparente, impedendo la totale accessibilità ad alcune sezioni di siti e documenti o dati che costituiscono obbligo di pubblicazione.

Ciò in presunta **violazione** degli artt. 7 - bis e 9 del **d.lgs 33/2013**.

L'art. 7 bis "**Riutilizzo dei dati pubblicati**" prevede che *"gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonchè il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali."*

L'art. 9 citato "**Accesso alle informazioni pubblicate sui siti**" prevede al comma 1 secondo periodo che *"Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente»"*.

È indispensabile, quindi, che le Amministrazioni garantiscano, così come previsto dal decreto legislativo 33/2013, la piena disponibilità delle informazioni, la piena accessibilità ai dati e ai documenti della pubblica amministrazione che dovrebbero essere il primo servizio reso ai cittadini.

Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 251 del 13 giugno 2023

“Regolamento per l’accreditamento degli OIV e altri organismi con funzioni analoghe alla Piattaforma A.N.A.C. per la raccolta delle attestazioni di cui all’art. 14, comma 4, lett.g), del d.lgs. 150/2009”

Accreditamento

Con la delibera n. 251 del 13 giugno 2023, l'Autorità Anticorruzione ha approvato il **Regolamento per l'accREDITamento degli OIV** (Organismi Indipendenti di Valutazione), e degli altri organismi con funzioni analoghe, ai servizi Anac.

L'accREDITamento, reso disponibile dal 23 giugno, è volto a migliorare i flussi informativi tra gli OIV e l'Autorità, al fine di garantire il pieno rispetto della trasparenza, **ed è prerequisito per accedere all'applicativo web** che dovrà essere utilizzato per la rilevazione dell'assolvimento agli obblighi di trasparenza e la produzione della conseguente attestazione, e che sarà messo a disposizione a partire dal prossimo 3 luglio 2023.

L'accREDITamento viene effettuato attraverso il sistema di **registrazione e profilazione utenti**, secondo le modalità operative descritte nel **Manuale utente** sul portale istituzionale dell'Autorità, tramite il quale il componente dell'organismo:

- ***richiede ed ottiene un'utenza di accesso ai servizi dell'Autorità;***
- ***richiede il profilo specifico denominato per semplicità "OIV", ma di fatto utilizzabile anche in caso di organismo con funzioni analoghe o, in sua assenza, da RPCT, RT o rappresentante legale, indicando l'ente di appartenenza;***
- ***attiva il processo di validazione online del profilo richiesto, che prevede la convalida da parte dell'ente di appartenenza***

Accreditamento

All'interno della Piattaforma sono raccolti i seguenti dati dell'interessato: **nominativo, codice fiscale, ente di appartenenza, data dell'atto di nomina o di attribuzione delle funzioni, link al luogo di pubblicazione del suddetto atto, indirizzo di posta elettronica.**

In caso di avvicendamento nel ruolo di OIV, è sufficiente che il soggetto subentrante attivi la procedura di accreditamento secondo quanto descritto sopra: la convalida, da parte dell'ente di appartenenza, della nuova richiesta di profilo OIV comporterà la sostituzione dell'OIV uscente e la disabilitazione del suo profilo.

I dati raccolti all'interno della Piattaforma saranno trattati, in conformità **all'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet dell'Autorità** per l'invio di comunicazioni istituzionali e provvedimenti d'interesse o specificamente indirizzati ai destinatari.



Accesso ai Servizi

Per poter usufruire dei Servizi ANAC devi prima identificarti. Inserisci negli appositi spazi il tuo nome utente e la password.

Credenziali di accesso

Nome Utente*

Password*

[Login](#)

[Registrati](#)

[Recupera password](#)

Area Riservata

Informazione

Con DPCM 20 febbraio 2023 è stata approvata la delibera n. 621 del 20 dicembre 2022 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023", la quale prevede che per le procedure pubblicate tra il 1° gennaio 2023 e il 31 marzo 2023 vengono confermate le entità contributive stabilite nelle precedenti annualità mentre per quelle pubblicate a decorrere dal 1° aprile 2023 i contributi subiscono una rimodulazione.

CONTATTI

protocollo@pec.anticorruzione.it
Contact Center
800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

QUICKLINKS

[Portale istituzionale](#)
[Portale servizi](#)



Creazione Profilo

1 - Tipologia Soggetto

Seleziona Soggetto Rappresentato

Tipologia del Soggetto Rappresentato*

Selezionare un valore

AMMINISTRAZIONE O SOGC ?

Ruolo*

Indicare il Ruolo che si intende rivestire per il soggetto rappresentato selezionato. E' possibile selezionare uno o più ruoli

Ruolo	Seleziona
RASA - Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante	<input type="checkbox"/>
RPCT - Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	<input type="checkbox"/>
AS-RPCT - Assistente Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	<input type="checkbox"/>
OIV - Organismi indipendenti di valutazione o con funzioni analoghe	<input checked="" type="checkbox"/>

Indietro

Avanti

*Campi obbligatori

CONTATTI

protocollo@pec.anticorruzione.it
Contact Center
800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

QUICKLINKS

Portale istituzionale
Portale servizi



Scegl ▼

COMPLETEZZA DE CONTENUTO *

Il dato pubblicato riporta tutte le in ormazioni richieste dalle previsioni normative?

| cegli

0%

1 - 33%

3 % - 66%

67% - 99%

100%

/A

Scegl ▼

APERTURA FORMA O

Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?

Scegl ▼

Note

Note

Utilizzo applicativo

Attestazioni su Obblighi di Pubblicazione

ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Amministrazione > Griglie annuali

i

Denominazione	Codice Fiscale/P.iva	Tipo ente
LICEO CLASSICO STATALE 'JACOPONE DA TODI'	80012850543	AMMINISTRAZIONI CENTRALI-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTERI-ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Vai alla compilazione

Rilevazione	BOZZA				
Monitoraggio	NON PRESENTE				

Contatti

Contact Center
800 - 89 69 36 / +39 06 62289571
protocollo@pec.anticorruzione.it

Quick links

Portale istituzionale
Portale servizi
FAQ
Manuale utente

Giuseppe LANZA

tommaso buono

Regolamento applicativo accreditamento



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

PIATTAFORMA DI ACQUISIZIONE ATTESTAZIONI-OIV ANNO 2023

Gentile utente, si comunica che la rilevazione relativa all'attestazione sul grado di assolvimento degli obblighi di pubblicazione, di cui alla Delibera ANAC 203/2023, risulta essere stata chiusa ed acquisita a sistema con numero di registrazione 22.



AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
c/o Palazzo Sciarra,

tommaso buono

L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza

I Nuclei anoteranno gli esiti di questo monitoraggio sull'applicativo web che l'ANAC renderà disponibile, entro il 30 novembre 2023.

La griglia di monitoraggio dovrà essere pubblicata nella sezione «**Amministrazione trasparente**» o «**Società trasparente**» sotto-sezione di primo livello «**Controlli e rilievi sull'amministrazione**», sotto-sezione di secondo livello «**Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe**», «**Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione**» entro il 10 dicembre 2023.

Entro tale data, inoltre, la griglia di monitoraggio sarà acquisita dall'applicativo automaticamente dall'ANAC.

La trasparenza, così come evidenziata, si conferma quale primo strumento utile a contrastare e prevenire la corruzione.

L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza

Il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell'attestazione, dovrà assumere le iniziative – **misure di trasparenza** – utili a superare le criticità segnalate dagli organismi di valutazione entro il **30 novembre 2023** ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili.

La deliberazione n.203/2023 prevede infatti che *«i Nuclei che hanno evidenziato al **30 giugno 2023** nella scheda di rilevazione carenze di pubblicazione nella colonna "**completezza di contenuto**" avranno cura di monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti, società, verificando il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione»*.

CONSIDERAZIONI FINALI

1. L'introduzione dell'applicativo consente l'immediata verifica della data delle pubblicazioni che devono avvenire entro il **30 giugno 2023**;
2. Occorre completare e/o aggiornare le pubblicazioni entro il **30 giugno 2023 inserendo la data di pubblicazione e/o aggiornamento**.
3. L'applicativo, a prima vista, aumenta i passaggi che i Nuclei dovranno effettuare;
4. La maggior parte delle software house non riportano in Amministrazione Trasparente la **data di pubblicazione. Come fare?**
5. Come da richiesta ANAC i Responsabili delle Aree/Settori devono attestare al proprio RPCT la **completezza del contenuto** dei dati pubblicati di loro pertinenza.
6. La pubblicazione dei documenti utili per l'attestazione avverrà nei prossimi giorni;
7. L'applicativo potrà essere utilizzato dal prossimo **3 Luglio!!!**

**Le tabelle, le slides e il video di
questo webinar saranno
visibili sul sito**

www.tommasobuono.com

**Grazie dell'attenzione
e
buon lavoro**